

## **RISPOSTA DI ENEL**

### **AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N° 580 DEL 3 AGOSTO 2017**

#### **ORIENTAMENTI IN RELAZIONE AL RICONOSCIMENTO PARAMETRICO DEI COSTI PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA DI MINORI DIMENSIONI E PRIMI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLE AGGREGAZIONI**

#### **PREMESSA**

Enel ritiene condivisibile l'obiettivo di perseguire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di rete anche attraverso processi di aggregazione dei piccoli distributori elettrici, in modo da consentire il conseguimento, per il sistema, di ulteriori economie di scala e/o di scopo. Pertanto si concorda con la proposta dell'Autorità di definire dei meccanismi che incentivino la riduzione del numero dei distributori di piccole dimensioni.

#### **RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

##### **S9. Osservazioni relative ai criteri per la promozione delle aggregazioni**

##### **S10. Osservazioni relative alle modalità di correzione del valore degli asset da attivare**

Nell'ipotesi in cui imprese in regime parametrico siano acquisite da parte di imprese in regime puntuale, Enel condivide la proposta di valorizzare il perimetro dell'impresa cedente utilizzando il criterio di calcolo puntuale della RAB, a partire dai valori delle immobilizzazioni nette comunicati dall'impresa cedente all'Autorità nell'ambito delle raccolte dati annuali.

Con riferimento invece, alla possibilità di riallineare, in capo al cessionario, il valore della c.d. "RAB Depressa" al valore (più elevato) del capitale investito implicitamente riconosciuto nella tariffa parametrica, si richiede che tale riallineamento sia effettuato in via automatica, su richiesta del cessionario, senza necessità di ulteriore attività istruttoria. Ciò in quanto la certezza di tale riconoscimento in capo al cessionario agevolerebbe il buon esito della trattativa economica tra le Parti.

In aggiunta, per favorire in particolare la cessione delle imprese di piccola dimensione (ossia con un numero di utenti inferiore a 5.000, che rappresentano oltre il 70% del numero degli operatori esistenti), sarebbe auspicabile prevedere anche una forma di extra-incentivo

economico da corrispondere direttamente all'impresa cedente (ad esempio commisurato ai costi operativi riconosciuti, in analogia al meccanismo previsto nel precedente periodo regolatorio).

A nostro avviso, infatti, l'effetto combinato delle due tipologie di incentivo all'aggregazione (al cessionario come riconoscimento tariffario basato sulla RAB e al cedente sotto forma di incentivo economico diretto) potrebbe realmente favorire il completo superamento delle situazioni di compresenza territoriale tra distributori, ed assicurare la completa attuazione dell'art. 9 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con un limitato impatto sui costi complessivi di sistema, considerata anche la dimensione modesta delle imprese coinvolte.